

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 3/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 14 DEL 23 GENNAIO 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 23 dicembre 2025, n. 33748, sez. I civile

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) FIDEIUSSONE - IN GENERE (Nozione, caratteristiche, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni relative all'invalidità del contratto principale - Opponibilità da parte del garante - Esclusione - Limiti - Nullità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze.

Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa.

Cassazione, ordinanza, 21 dicembre 2025, n. 33389, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Separazione consensuale - Accordo implicante l'obbligo di destinazione di un immobile a casa familiare - Coercibilità ai sensi dell'art 2932 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno

dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

Cassazione, sentenza, 11 novembre 2025, n. 29746, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Definizione di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e) CCII - Portata - Conseguenze - Profilo soggettivo del fideiussore.

Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, è "consumatore" solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

Cassazione, sentenza, 29 ottobre 2025, n. 28620, sez. I civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Privilegio ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Gestore del Fondo di garanzia - Esclusiva spettanza - Fondamento.

Il privilegio di cui all'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito con l. n. 33 del 2015, spetta, in ragione del tenore letterale della norma, soltanto al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, trovando detta scelta giustificazione nel fatto che la prelazione non rinviene la propria causa nel recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento o dall'escussione della garanzia concessa, bensì nell'intento di tutelare un diritto restitutorio di natura pubblicistica che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo stesso.

Cassazione, ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27473, sez. I civile

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Negoziazione di titoli rientranti nella "Lista Patti Chiari" - Obblighi per la banca negoziatrice - Contenuto.

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.

Cassazione, ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27460, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Anatocismo bancario - Applicazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.

Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.

DISTANZE LEGALI

***Cassazione, ordinanza, 11 gennaio 2026, n. 612, sez II civile**

Danno da deprezzamento

Il danno da deprezzamento dell'immobile, in caso di opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali, non è mai "in re ipsa"; deve essere allegato e provato dal danneggiato, seppure anche attraverso presunzioni. In caso di rimozione delle opere, il risarcimento del danno è dovuto nei limiti dell'effettività del pregiudizio economico subito.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza, 2 gennaio 2026, n. 7, sez. V**

Enti del terzo settore - disciplina urbanistica

Le strutture gestite da enti del terzo settore devono rispettare la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile, nonostante l'art. 32, quarto comma, della L. n. 383 del 2000 consenta la localizzazione delle sedi delle associazioni di promozione sociale indipendentemente dalla destinazione urbanistica di zona. La norma non esonera dal rispetto delle norme edilizie e urbanistiche diverse da quelle sulla zonizzazione.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Cassazione, sentenza, 22 dicembre 2025, n. 33562, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Individuazione - Ente a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione - Concorso di altri enti o soggetti alla realizzazione dell'opera pubblica - Rilevanza ai fini dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento - Condizioni.

Anche durante la vigenza dell'art. 44, d.P.R. n. 327 del 2001, parte del rapporto espropriativo è obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito a un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di una particolare disposizione di legge speciale o di un atto di delega a rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i relativi oneri, come nel caso di affidamento in proprio, di sostituzione o delegazione intersoggettiva e, nei rapporti con soggetti privati, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia stata affidata mediante una concessione c.d. traslativa.

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 22 dicembre 2025, n. 33590, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese - Conseguenze del venir meno degli organi sociali sui criteri di accertamento dello stato d'insolvenza - Individuazione - Criterio della possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio - Inapplicabilità - Criterio dell'impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Applicabilità - Ragioni.

In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd.

insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Cassazione, ordinanza, 17 dicembre 2025, n. 32878, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Valutazione in sede di omologa - Informazioni derivanti dalla proposta e dalla attestazione - Scopo - Accadimenti anteriori al deposito della domanda - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienza economica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato la consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componenti del passivo e in quelle dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori; in particolare, la relazione ex art 160, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni sulla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione al fine di consentire ai creditori di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, sicché l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbe indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura. (Fattispecie in tema di diniego di omologazione per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., a fronte dell'opposizione del fisco e richiesta di cram down da parte del debitore).

Cassazione, ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30174, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pegno di saldo attivo di conto corrente bancario - Configurabilità come pegno irregolare - Condizioni - Escussione del pegno - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare.

Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

Cassazione, ordinanza, 10 novembre 2025, n. 29599, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Credito per la restituzione di finanziamenti pubblici - Natura e oggetto della garanzia - Conseguenze - Art. 61 l.fall. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice

e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.

NOTAIO

***Cassazione, ordinanza, 9 gennaio 2026, n. 501, sez. III civile**

Accertamento prezzo immobile

Nel caso di immobile venduto o assegnato ad un prezzo superiore al massimo di legge, solo se l'accertamento sul valore dell'immobile e dunque sul prezzo praticato è un accertamento di tipo giuridico, la sua omissione può comportare la responsabilità del notaio rogante; diversamente, se l'accertamento è di tipo tecnico, richiede cioè valutazioni di estimo e di ingegneria, allora non si può trarre la conclusione che il notaio è responsabile per non averlo fatto.

SUCCESSIONI

***Cassazione, ordinanza, 14 gennaio 2026, n. 763, sez. III civile**

Attività processuale - accettazione dell'eredità

L'attività svolta in giudizio dalla parte costituitasi quale erede testamentaria, è da considerarsi accettazione tacita dell'eredità quando consiste non solo nella mera resistenza alla domanda risarcitoria, ma anche nella proposizione di domanda riconvenzionale. La rinuncia all'eredità successiva è irrilevante, in forza del principio 'semel heres, semper heres'.

TRANSAZIONE

Cassazione, ordinanza, 22 dicembre 2025, n. 33493, sez. I civile

TRANSAZIONE - FORMA Elementi Essenziali del negozio - Enunciazione delle rispettive tesi contrapposte - Necessità - Esclusione.

Dalla scrittura contenente la transazione che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350, n. 12), c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali, devono risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, mentre non è indispensabile che le parti enuncino anche le rispettive tesi contrapposte.

Cassazione, ordinanza, 11 novembre 2025, n. 29717, sez. I civile

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Transazione novativa o semplice - Differenze - Fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato - Fondamento - Effetti - Limiti.

La transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente

tra le parti.

II. Diritto tributario

* Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2025, n. 32479, sez. V

Imposta di registro- Atto giudiziario - Fideiussioni enunciate in sentenza correlate ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine- Esenzione ex art. 15 D.P.R. n. 601/73

Nel caso in esame, la pronuncia del Tribunale (...) rientra a pieno titolo nell'alveo degli atti giudiziari che non contengono un accertamento di contenuto patrimoniale in favore di una parte e dunque non esprimono l'esistenza di una ricchezza, avendo, al contrario, negato l'esistenza del credito della società (...); potendosi configurare come fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, soltanto "quei provvedimenti" che manifestano o accertano l'esistenza di ricchezza (Cass. 26 giugno 2009, n. 15159; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26243; Cass. 21 marzo 2008, n. 7772; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n.1710; Cass. 19.06.2020, n. 12009; Cass.10.06.2021, n. 16232; Cass.29.07.2021, n. 21700; Cass. 24 maggio 2024, n. 14543).

Quanto alle fideiussioni, nel caso *de quo* correlate ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine ammesse al regime sostitutivo, occorre considerare che questa Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui la mancata estensione, ad opera dell'art. 15, secondo comma, D.P.R. n. 601 del 1973, del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il regime derogatorio previsto dall' art. 15, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è diretto ad escludere l'applicazione dell'esenzione stabilita dal comma 1 esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi ad oggetto operazioni di finanziamento o di garanzia esenti. Tale previsione non comporta l'assoggettamento ad imposta di registro anche di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate ad imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari (Cass., Sez. 6-5, 24 marzo 2021, n. 8341; Cass. 14 marzo 2024, n. 6893). In definitiva, il pagamento dell'imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in quanto dà diritto alla registrazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni. (Cass. nn. 3428/04; 22829/13; 17938/19; 8341/21; Cass. 31 marzo 2022, n. 10490; Cass. 14 marzo 2024, n. 6893; Cass. 20 settembre 2024, n. 25338; Cass. 22 febbraio 2023, n. 5551).

* Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2025, n. 32852, sez. V

Imposta di registro- Art. 20 TUR nella formulazione successiva alla legge n. 205 del 2017

L'orientamento oggi del tutto consolidato è nel senso che l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della L. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) - deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2677 del 28/01/2022, Ordinanza n. 21181 del 05/07/2022). Non resta pertanto che prendere atto del mutato quadro normativo e di come la modifica vada applicata anche alle fattispecie precedentemente regolate.

III. Diritto europeo e internazionale

IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI - Accordo sullo spazio economico europeo - Articolo 40 - Principio di libera circolazione dei capitali - Tassazione del trasferimento di un patrimonio effettuato al momento della costituzione di una fondazione - Donazione tra vivi - Fondazione di famiglia con sede in Liechtenstein - Fondazioni straniere soggette ad una classe di imposta sostitutiva sulle successioni meno favorevole rispetto alle fondazioni residenti - Coerenza del regime fiscale - Rispetto del principio di proporzionalità

Il procedimento principale ha ad oggetto una controversia tedesca tra una Fondazione di famiglia costituita a norma del diritto del Liechtenstein e l'ufficio delle imposte di Colonia-Ovest in Germania in merito all'importo dell'imposta sulle donazioni dovuta dalla fondazione per l'anno 2014. La Corte si pronuncia sulla compatibilità con il principio di libera circolazione dei capitali di una normativa nazionale che consenta, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio, di applicare una classe d'imposta sostitutiva sulle successioni più favorevole alle fondazioni familiari residenti nel Paese rispetto a quelle stabilite all'estero.

Fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, da verificarsi in concreto da parte del giudice nazionale, il principio della libera circolazione dei capitali, ex art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), non impedisce che una normativa nazionale preveda che, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio ad una fondazione familiare, il vincolo di parentela tra l'avente diritto più lontano secondo l'atto di costituzione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le fondazioni residenti nel Paese, soggette a un'imposta sostitutiva sulle successioni. E, questo, anche se tale imposizione si risolve nell'applicazione, a queste fondazioni, di una classe d'imposta più favorevole rispetto a quella applicata alle fondazioni familiari di diritto estero che non sono, invece, soggette a tale imposta sostitutiva.